



0024/B15

Il Ministro degli affari esteri

Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Considerata l'opportunità di esprimere al personale dipendente, nella particolare occasione del loro collocamento a riposo, un riconoscimento al servizio complessivamente prestato;

Ritenuto di provvedere a tal fine mediante il rilascio di un attestato di benemerenzza;

D E C R E T A

Art. 1

(Attestato di benemerenzza)

1. Ai dipendenti collocati a riposo è rilasciato un attestato di benemerenzza, nel quale si dà atto dell'impegno, della serietà e della correttezza del servizio prestato.

2. L'istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestato, indicati al precedente comma 1, è effettuata dal Direttore Generale per le risorse e l'innovazione.

3. Sono condizioni comunque ostative del rilascio dell'attestato:

- le condanne penali riportate per fatti connessi al servizio;
- le condanne della magistratura contabile;
- le sanzioni disciplinari riportate dal dipendente, nei limiti di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- i procedimenti penali per fatti connessi al servizio ed i procedimenti dinanzi alla magistratura contabile a carico del dipendente al momento del collocamento a riposo;

Art. 2

(Rilascio dell'attestato)

1. Ai funzionari diplomatici con grado non inferiore a consigliere d'ambasciata ed ai dirigenti di prima fascia, l'attestato di benemerenzza è rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri, su proposta del direttore generale per le risorse e l'innovazione.

2. Al restante personale l'attestato di benemerenzza è rilasciato dal direttore generale delle risorse e dell'innovazione, su modello prestampato firmato dal Ministro degli Affari Esteri.

Art. 3

(Consegna dell'attestato)

1. Ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione centrale all'atto del collocamento a riposo, l'attestato di benemerenzza è consegnato dal direttore generale per le risorse e l'innovazione.

2. Ai dipendenti in servizio all'estero l'attestato è consegnato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o consolare o da un suo incaricato.

3. Per i funzionari con grado non inferiore a Ministro Plenipotenziario e per i Dirigenti di prima fascia, il Ministro degli Affari Esteri provvede personalmente alla consegna, ove lo ritenga opportuno, o chiede al Segretario Generale di farlo in sua vece.

Roma, 28 GEN. 2014

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Cossiga', written over the printed text of the minister's name.